



Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico

A.C. 2423

Dossier n° 458 - Schede di lettura
16 giugno 2025

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2423
Titolo:	Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	23 maggio 2025
assegnazione:	12 giugno 2025
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, XII e questioni regionali

Premessa

L'[AC 2423](#), di iniziativa governativa, reca disposizioni in materia di **consenso informato in ambito scolastico**.

Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella [riunione](#) del 30 aprile 2025, è stato **presentato** alla Camera in data **23 maggio 2025**, e quindi **assegnato**, in sede referente, alla VII **Commissione cultura** in data **12 giugno 2025**.

Quanto alle **finalità**, la **relazione illustrativa** afferma che il disegno di legge è volto a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo ed educativo. In tale prospettiva, l'intervento deriva - prosegue la relazione - dalla necessità di **informare tempestivamente e accuratamente** le famiglie o gli studenti maggiorenni, consentendo loro di esprimere l'adesione tramite il consenso informato preventivo, in forma scritta, alle attività extracurricolari e agli ampliamenti dell'offerta formativa (entrambi eventualmente inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa), che riguardano **temi attinenti all'ambito sessuale**.

Contenuto

L'**articolo 1**, recante disposizioni in materia di **consenso informato preventivo delle famiglie**, stabilisce, al **comma 1**, che le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'**ambito della sessualità**, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni dell'articolo in commento.

A tal fine, la disposizione prosegue affermando che le istituzioni scolastiche adeguano alle disposizioni del periodo precedente il **Patto educativo di corresponsabilità** di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ([decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249](#)).

Si ricorda che il **Patto educativo di corresponsabilità** – introdotto dall'articolo 3 del [decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235](#), che ha inserito l'articolo 5-*bis* nel regolamento recante lo **statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 – è un documento che, contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è sottoscritto da parte dei genitori e degli studenti al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa del patto sono disciplinati, nell'ambito della propria autonomia, dai singoli regolamenti di istituto.

Come chiarito dalle [linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e la corresponsabilità educativa](#), il Patto educativo di corresponsabilità rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni. In virtù di esso – proseguono le linee guida – ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l'ordinamento gli attribuisce. La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l'assunzione di responsabilità, nonché la qualità delle relazioni docenti/genitori, docenti/docenti, docenti/studenti rappresentano fattori di qualità della scuola.

Il **comma 2** dispone che la **partecipazione alle attività extracurricolari** eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (c.d. PTOF) che riguardino temi attinenti all'**ambito della sessualità** richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime.

Il consenso informato preventivo deve essere **richiesto entro il settimo giorno** antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività.

La **richiesta di consenso** esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui al successivo articolo 2.

La disposizione mantiene fermo, infine, che **in caso di mancata adesione** alle attività di cui al presente comma **gli studenti si astengono dalla frequenza**.

Si rammenta che il **piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)**, introdotto dall'articolo 1, comma 14, della [legge 107 del 2015](#) (c.d. Buona scuola) con la modifica dell'articolo 3 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999](#) (che in precedenza faceva riferimento al piano dell'offerta formativa - POF), è un **documento programmatico fondamentale** costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Il piano **deve essere coerente con gli obiettivi educativi nazionali** e, allo stesso tempo, **riflettere le esigenze del contesto** culturale, sociale ed economico del territorio in cui la scuola opera. Deve tener conto della programmazione dell'offerta formativa a livello locale, valorizzare le diverse opzioni metodologiche – incluse quelle di gruppi minoritari – e indicare le professionalità necessarie per garantire l'attuazione del progetto educativo. Nel dettaglio, il PTOF **deve individuare** il fabbisogno di personale docente (sia per i posti comuni che per il sostegno), considerando anche la flessibilità dei curricoli e la presenza di alunni con disabilità, nel rispetto delle risorse disponibili. Deve inoltre indicare i posti necessari per il potenziamento dell'offerta formativa, quelli per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le esigenze infrastrutturali, le attrezzature e i piani di miglioramento della scuola.

L'**elaborazione del piano** è affidata al collegio dei docenti, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, mentre l'approvazione spetta al consiglio d'istituto. Il dirigente ha anche il compito di promuovere il dialogo con enti locali, istituzioni e realtà culturali, sociali ed economiche del territorio, tenendo conto dei contributi offerti dai genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, dagli studenti.

Il Ministero dell'istruzione e del merito fornisce le indicazioni operative per l'aggiornamento annuale dei PTOF esistenti e per la predisposizione dei nuovi piani. Da ultimo, rilevano le [indicazioni operative](#) per l'aggiornamento annuale dei documenti strategici (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell'offerta formativa) delle istituzioni scolastiche e per la predisposizione del PTOF 2025-2028.

Le **attività extracurricolari** fanno parte della progettazione educativa della scuola, sebbene non rientrino nel curriculum obbligatorio previsto dallo Stato. Sono menzionate nel testo vigente dell'[articolo 3](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, dove si afferma che il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) deve includere non solo la progettazione curricolare, ma anche quella **extracurricolare**, educativa e organizzativa.

Occorre precisare che il termine "extracurricolare" comprende tutte quelle attività **non obbligatorie** che le scuole, nell'esercizio della loro autonomia, decidono di offrire in più rispetto ai curricoli nazionali. Queste attività sono formalmente **incluse nel PTOF** e devono essere coerenti con il progetto educativo della scuola, anche se **non contribuiscono direttamente al percorso valutativo dello studente**. Le attività extracurricolari possono essere culturali, sportive, artistiche, scientifiche, laboratoriali o di altro tipo. Sono rivolte a gruppi di studenti interessati e hanno carattere **facoltativo**, ma possono avere un forte valore educativo. Servono ad arricchire l'esperienza scolastica, favoriscono l'inclusione, stimolano la partecipazione attiva degli studenti e contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali, come la collaborazione, la creatività e il senso civico. Infine, è utile distinguere le attività extracurricolari dall'**ampliamento dell'offerta formativa** (su cui si veda *infra*, in commento al successivo comma 3): mentre quest'ultimo riguarda progetti strategici che potenziano direttamente il curriculum, le attività extracurricolari hanno un ruolo più libero e integrativo, pur facendo parte del PTOF.

Il **comma 3** statuisce che la partecipazione alle **attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa** eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'**ambito della sessualità** richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

La disposizione chiarisce, diversamente da quanto previsto dal precedente comma per le attività extracurricolari, che **in caso di mancata adesione** alle attività di cui al presente comma, l'istituzione

scolastica **garantisce**, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la **fruizione di attività formative alternative**, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.

L'**ampliamento dell'offerta formativa** rappresenta una concreta espressione dell'autonomia scolastica, così come delineata dall'[articolo 21](#) della **legge 15 marzo 1997, n. 59**, ed è disciplinato nel dettaglio dall'[articolo 9](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche). In particolare, l'articolo 9 da ultimo citato stabilisce che, nell'esercizio della propria autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo, le scuole possono progettare e realizzare **iniziative integrative e complementari** rispetto alle attività curriculari obbligatorie previste dai piani di studio nazionali.

L'ampliamento dell'offerta formativa comprende quindi **attività progettuali non obbligatorie**, formalmente inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che rispondono alle esigenze educative, formative e sociali espresse dal contesto di riferimento. Queste attività **arricchiscono il curricolo** senza modificare le discipline obbligatorie, ma potenziandone l'efficacia didattica e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi generali di sistema.

Le progettazioni di ampliamento sono spesso costruite in coerenza con le priorità strategiche indicate dal **Rapporto di autovalutazione (RAV)** e sono funzionali agli obiettivi del **Piano di miglioramento**, secondo quanto previsto dal Sistema nazionale di valutazione. Possono includere, tra l'altro, percorsi di potenziamento in ambiti disciplinari (es. matematica, italiano, lingue), azioni legate all'educazione alla cittadinanza, attività STEM, laboratori digitali, moduli per l'orientamento, certificazioni linguistiche o informatiche, e progetti cofinanziati tramite fondi strutturali europei, a condizione che siano coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale della scuola e integrati nel PTOF.

Queste attività si possono **distinguere da quelle extracurricolari in senso stretto** (menzionate dal comma 2 dell'articolo oggetto di esame, e commentate *supra*). Le attività extracurricolari, pur rientrando nel PTOF, si svolgono al di fuori dell'orario scolastico curricolare, hanno carattere facoltativo e non sono inserite nel monte ore delle discipline. Possono riguardare ambiti culturali, sportivi, artistici, ricreativi o di socializzazione e contribuiscono al benessere e alla motivazione degli studenti. A differenza dell'ampliamento dell'offerta, non necessariamente rispondono a priorità strategiche del RAV o del Piano di Miglioramento, né sono finalizzate al raggiungimento diretto delle competenze previste dai profili nazionali.

Il **comma 4** prevede che, **fermo restando** quanto previsto dalle **Indicazioni nazionali** adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#), **le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità** sono in ogni caso **escluse** per la **scuola dell'infanzia** e la **scuola primaria**.

Le **indicazioni nazionali** costituiscono, nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia scolastica, il **quadro di riferimento per la progettazione curricolare** affidata alle scuole. Sono un testo aperto che la comunità scolastica è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. In particolare, ogni scuola predispone il curricolo di istituto all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa con riferimento al **profilo dello studente** al termine del percorso, ai **traguardi per lo sviluppo delle competenze** e agli **obiettivi di apprendimento** specifici per ogni disciplina.

Attualmente sono **in corso di emanazione le nuove indicazioni nazionali** per la scuola dell'infanzia e le scuole del primo ciclo di istruzione. In particolare, l'11 giugno 2025 è stata pubblicata sul [sito internet](#) del Ministero dell'istruzione e del merito la bozza delle nuove "Indicazioni Nazionali per il curricolo - Scuola dell'infanzia e Scuole del Primo ciclo di istruzione" che è stata trasmessa al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per il prescritto parere. Rispetto alle indicazioni nazionali vigenti (approvate con il [decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254](#)), il nuovo testo – secondo quanto riportato nella richiamata comunicazione ministeriale – è "meno tecnico, più breve, chiaro e fruibile da parte di un pubblico allargato che potrà cogliere con esplicitzza i capisaldi culturali delineati nel progetto delle nuove indicazioni nazionali". Con esse **sono stati precisati gli obiettivi generali del processo formativo**, i quali, organizzati per aree di competenza e articolati per ciascun grado scolastico, mirano a facilitare la progettazione didattica collegiale del curricolo.

Si segnala che, con riguardo all'**ambito della sessualità**, le indicazioni nazionali vigenti inseriscono, tra gli obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe quinta della **scuola primaria**, quello di **"acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità"** (pag. 56). Anche nella [bozza di nuove indicazioni nazionali](#) pubblicata dal Ministero, sempre con riferimento alla **scuola primaria**, tra gli obiettivi specifici di apprendimento al termine della classe quinta è riportato quello di **"acquisire le prime informazioni su riproduzione e sessualità"** (pag. 76).

In proposito, la **relazione illustrativa** afferma che la previsione di cui al comma 4 del disegno di legge in esame, "ispirata al principio della tutela dell'interesse superiore del minore e alla primaria funzione educativa della famiglia, è finalizzata a garantire che vengano trattati **esclusivamente gli argomenti previsti e declinati dalle Indicazioni nazionali**, le quali costituiscono la cornice di riferimento per l'offerta formativa, nel pieno rispetto dell'età evolutiva dei bambini e degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi".

L'**articolo 2** contiene disposizioni in materia di **coinvolgimento di soggetti esterni** nello svolgimento delle attività scolastiche.

In particolare, il **comma 1** **subordina il coinvolgimento di soggetti esterni** nello svolgimento di attività formative curriculari ed extracurriculari alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto.

Il medesimo comma prevede che, ai fini della **selezione dei soggetti esterni** di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto

dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

La **relazione illustrativa** afferma che la disposizione in parola mira a garantire la qualità delle attività formative, siano esse curricolari o extracurricolari, anche con riguardo all'intervento di soggetti terzi all'istituzione scolastica, attraverso l'applicazione del principio di collegialità degli organi scolastici, chiamati a pronunciarsi sull'intervento e, in particolare il collegio dei docenti, a definire i criteri di valutazione dei titoli e della professionalità dei soggetti esterni che si intende coinvolgere nelle suddette attività, con riguardo sia alla finalità educativa sottesa sia al livello di maturazione degli studenti destinatari e alla loro età, in un'ottica di tutela degli stessi attraverso la valutazione nel singolo caso.

Si ricorda che la **partecipazione di soggetti esterni** nello svolgimento delle attività scolastiche si fonda sull'autonomia didattica e organizzativa delle scuole (articoli 3, 4 e 5 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999](#)). Tale possibilità era già stata anticipata, del resto, dalla legge n. 449 del 1997 (articolo 40) che, anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'[articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), consentiva alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 43 del [decreto 28 agosto 2018, n. 129](#), concernente il regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, prevede, al comma 3, la possibilità per le istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Quanto al **collegio dei docenti** e al **collegio di istituto**, si ricorda che ai sensi dell'articolo 7 del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#) (Testo unico della scuola) il **Collegio dei docenti** è composto da tutto il personale docente, incluso quello di sostegno, in servizio nell'istituto o circolo ed è presieduto dal dirigente scolastico. Il Collegio ha potere deliberante sulle questioni didattiche e svolge funzioni fondamentali per la programmazione e la gestione dell'attività educativa, nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti. Formula proposte organizzative al dirigente, delibera sulla scansione dell'anno scolastico, adotta libri di testo, valuta l'efficacia della didattica, promuove sperimentazioni, attività di aggiornamento, iniziative per l'inclusione e il recupero, e si esprime su casi di particolare rilevanza disciplinare o formativa.

Quanto al **consiglio di istituto**, in base agli articoli 8-10 del Testo unico della scuola, esso è l'organo collegiale che rappresenta tutte le componenti della comunità scolastica e ha il compito di indirizzare e deliberare sulle questioni organizzative, amministrative e finanziarie che riguardano la vita dell'istituto. È composto da rappresentanti dei docenti, del personale ATA, dei genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado, anche degli studenti, oltre che dal dirigente scolastico; è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. All'interno del Consiglio opera una Giunta esecutiva, organo ristretto che include il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi e un rappresentante per ciascuna componente. Il Consiglio elabora gli indirizzi generali della scuola, determina le forme di autofinanziamento, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo e decide come impiegare le risorse disponibili per garantire il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto. Ha potere deliberante, su proposta della Giunta, su numerosi aspetti fondamentali dell'organizzazione scolastica, come l'adozione del regolamento interno, l'acquisto di materiali e sussidi didattici, l'adattamento del calendario scolastico, la definizione dei criteri generali per la programmazione educativa, per l'organizzazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, per la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti. Promuove inoltre i rapporti con il territorio e con altre scuole, sostiene le iniziative culturali e ricreative di particolare interesse educativo e stabilisce i criteri per la gestione dei servizi amministrativi.

L'articolo 3 reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Pertanto, dall'attuazione delle disposizioni del disegno di legge in parola **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.